

**TABELLA C) - Diritti di sopralluogo per controlli ed ispezioni delle fognature interne  
(Artt. 28-30-34)**

Quando al sopralluogo alle fognature interne (sia disposto d'ufficio che a richiesta dell'interessato) fanno seguito prescrizioni a carico dell'utente per rimuovere qualsiasi irregolarità, sono dovute le seguenti somme:

**A) Per gli scarichi civili:**

- allacciati alla fognatura comunale \_\_\_\_\_ € 25,00
- non allacciati alla fognatura comunale \_\_\_\_\_ € 25,00

**B) Per gli scarichi produttivi:**

- allacciati alla fognatura comunale \_\_\_\_\_ € 25,00
- non allacciati alla fognatura comunale \_\_\_\_\_ € 25,00

Nulla potrà essere richiesto per il servizio di controllo delle fognature quando, a seguito del sopralluogo, non saranno rilevate irregolarità e notificate le prescrizioni per rimuoverle.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 015 del 28 Giugno 2010

Il presente regolamento:

- è entrato in vigore il 1° AGOSTO 2010.

Filettino li 10/08/2010




L'IMPIEGATO INCARICATO  
(Fernando Olini)

# Comune di FILETTINO

Provincia di Frosinone

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE

(allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 015 del 28/06/2010)



## S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>			
1	Oggetto e scopo del regolamento	27	Scarichi sotterranei
2	Obbligo di immissione nelle fognature	28	Controlli alla fognatura interna
3	Proprietà delle tubazioni	<b>CAPO VI - SCARICHI NON IMMESSI NELLA FOGNATURA COMUNALE</b>	
4	Modificazioni agli allacciamenti	29	Smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo
5	Scarichi vietati	30	Immissioni speciali
<b>CAPO II - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA</b>			
6	Progettazione di nuove fognature	31	Pozzi neri provvisori
7	Manifesto - Contenuto	32	Smaltimento provvisorio dei pluviali
8	Allaccio di edifici preesistenti	33	Scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli
9	Termini per l'allaccio degli edifici preesistenti	34	Controllo degli scarichi non immessi nella fognatura comunale
<b>CAPO III - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI</b>			
10	Prescrizioni edilizie	35	Precarietà degli scarichi non immessi nella fognatura comunale
11	Immissioni nella fognatura comunale	36	Abolizione dei pozzi od assorbenti e delle cisterne
12	Condutture private interne	<b>CAPO VII - QUOTA DI TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	
13	Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private	37	Quota di tariffa dovuta per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili ed assimilati
14	Riparazione dei condotti di allacciamento	38	Quota di tariffa dovuta per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi
15	Opere di allacciamento in sede stradale	<b>CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	
16	Prescrizioni relative ai materiali	39	Tutela dei dati personali
17	Scarichi provenienti da insediamenti produttivi	40	Norme abrogate
<b>CAPO IV - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO</b>			
18	Domanda	41	Individuazione delle unità organizzative
19	Documenti da allegare alla domanda	42	Termine per la conclusione dei procedimenti
20	Istruttoria della domanda	43	Pubblicità del regolamento
21	Autorizzazione	44	Casi non previsti dal presente regolamento
<b>CAPO V - FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI - PLUVIALI</b>			
22	Scarico delle acque di rifiuto	45	Rinvio dinamico
23	Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc.	46	Vigilanza - sanzioni
24	Aree e cortili privati	47	Entrata in vigore
25	Allacciamento dei pluviali	<b>TABELLE</b>	
26	Allaccio dei pluviali preesistenti	A	"Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di allaccio"
		B	"Diritto di allaccio alla fognatura comunale"
		C	"Diritti di sopralluogo per controlli ed ispezioni delle fognature interne"

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della rete fognaria, nell'intero territorio comunale, per lo smaltimento:
- delle acque meteoriche di dilavamento;
  - delle acque reflue provenienti da insediamenti civili derivanti, prevalentemente, dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  - delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo art. 17.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni.

#### Art. 2 – Obbligo di immissione nelle fognature

1. Tutte le acque meteoriche o reflue di cui al precedente art. 1, comma 1, provenienti dagli stabili a qualsiasi uso destinati fronteggiati, anche solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura, devono essere condotte, con tubazione, al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
2. È fatto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

### TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di allaccio (Art. 19)

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per l'allaccio alla fognatura dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'ufficio comunale previo pagamento delle seguenti somme:

#### SCARICHI CIVILI

- a) Rimborso spese stampati \_\_\_\_\_ € 5,00
- b) Diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi:
- per ogni vano utile destinato a civile abitazione \_\_\_\_\_ € 2,00
  - per ogni vano utile avente destinazione comunque diversa dalla civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) \_\_\_\_\_ € 3,00
- c) Per ogni pluviale \_\_\_\_\_ € 5,00

#### SCARICHI PRODUTTIVI

- a) Rimborso spese stampati \_\_\_\_\_ € 0,00
- b) Per ogni mq. di superficie coperta \_\_\_\_\_ € 0,00

### TABELLA B) - Diritto di allaccio alla fognatura comunale (Art. 8)

Ferme restando a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dei lavori necessari per la conduzione della fognatura interna nei punti di allaccio predisposti dal comune, prima del rilascio dell'autorizzazione all'allaccio dovranno essere versati, presso la tesoreria comunale, i contributi di allaccio così determinati:

#### SCARICHI CIVILI

- a) Diritto fisso di allaccio \_\_\_\_\_ € 200,00
- b) Per ogni vano utile destinato a civile abitazione \_\_\_\_\_ € 0,00
- c) Per ogni vano utile avente destinazione comunque diversa dalla civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) \_\_\_\_\_ € 0,00
- d) Per ogni pluviale \_\_\_\_\_ € 0,00

#### SCARICHI PRODUTTIVI

- a) Diritto fisso di allaccio \_\_\_\_\_ € 200,00
- b) Per ogni mq. di superficie coperta \_\_\_\_\_ € 0,00

Nessun diritto di allaccio è dovuto da coloro che costruiranno, direttamente, anche la linea principale, fermo però restando che la stessa dovrà avere le caratteristiche tecnico-costruttive fissate dall'ufficio tecnico comunale.

#### Art. 41 – Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
01	Ufficio Tecnico Comunale	Generici	Capo U.T.C.

#### Art. 42 – Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. D'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
01	Tutti gli elencati nel presente regolamento	30

#### Art. 43 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### Art. 44 – Casi non previsti dal presente regolamento

- Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - la legge 5 febbraio 1994, n. 36 e successive modificazioni;
  - il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni;
  - le leggi ed i regolamenti regionali;
  - i regolamenti provinciali;
  - lo statuto comunale;
  - gli altri regolamenti comunali, in quanto applicabili.

#### Art. 45 – Rinvio dinamico

- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### Art. 46 – Vigilanza – sanzioni

- Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
- Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

#### Art. 47 – Entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

#### Art. 3 – Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni in sede stradale, o comunque in area pubblica, che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del comune.

#### Art. 4 – Modificazioni agli allacciamenti

- Qualora, per fatto del proprietario, si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura del comune con spesa a carico dell'interessato.
- Per il recupero delle spese sostenute troverà applicazione il regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

#### Art. 5 – Scarichi vietati

- E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura, sia mista che nera o bianca, delle sotto elencate sostanze:
  - sostanze liquide, solide, o gassose a carattere infiammabile od esplosivo;
  - sostanze tossiche o sostanze radioattive, che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creare un pubblico disagio, o provocare danni alla vegetazione;
  - sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzione nei collettori fognari, come: ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, peli, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili;
  - vapori e gas di qualunque natura.
- Ferma restando quella penale, trova applicazione l'azione di rivalsa per i danni causati.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

### CAPO II DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

#### Art. 6 – Progettazione di nuove fognature

1. Entro 60 giorni dalla richiesta all'ufficio tecnico o dalla esecutività della deliberazione per il conferimento dell'incarico a libero professionista per la progettazione di nuove fognature o di interventi in quelli esistenti, il comune, con apposito manifesto, darà notizia del programmato intervento con invito agli interessati a presentare, entro 60 giorni successivi, domanda di allacciamento alla fognatura.

#### Art. 7 – Manifesto – Contenuto

- Il manifesto di cui al precedente articolo dovrà contenere, in ogni caso, i seguenti elementi:
  - estremi del provvedimento di incarico per la progettazione;
  - la descrizione delle opere programmate, con particolare riferimento al tipo di fognatura: se per acque bianche o nere oppure miste;
  - la elencazione delle vie o piazze interessate alle opere programmate;
  - il termine entro cui gli interessati dovranno inoltrare, al comune, la domanda di allaccio;
  - l'avvertimento che:
    - la domanda dovrà essere prodotta su appositi moduli da ritirare presso l'ufficio comunale;
    - in sede di progettazione sarà tenuto conto dei soli allacci richiesti in termini;
    - gli edifici preesistenti, anche se già allacciati alla eventuale vecchia fognatura, in caso di mancata presentazione, in termini, della domanda di allaccio, saranno assoggettati al pagamento del contributo di allacciamento come se si trattasse di nuovi edifici e non godranno, pertanto, della esenzione di cui al successivo art. 8;
- Il presumibile termine entro cui, gli interessati, dovranno eseguire tutte le opere necessarie per l'immissione, nella nuova fognatura, degli scarichi dei fabbricati preesistenti.

#### Art. 8 – Allaccio di edifici preesistenti

- Nel caso di interventi in zone già servite da fognatura, i fabbricati già allacciati alla vecchia fognatura o ad altro condotto pubblico sotterraneo sono esonerati dal pagamento del diritto di allaccio di cui alla allegata tabella B).
- Restano, in ogni caso, a carico degli interessati, tutte le opere necessarie per l'allaccio della fognatura privata alle opere di immissione come progettate.

#### **Art. 9 – Termini per l'allaccio degli edifici preesistenti**

1. Il comune, con il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio degli edifici preesistenti, notificherà, agli interessati, anche il termine entro cui dovranno essere eseguiti i lavori necessari per le immissioni nelle nuove fognature.

2. Con il detto provvedimento dovrà essere altresì dato avviso che la mancata esecuzione dei lavori necessari per l'allaccio entro il termine di cui al precedente comma comporterà la perdita del diritto all'esenzione del pagamento del diritto di allaccio di cui al precedente articolo.

3. Scaduto il termine di cui al primo comma del presente articolo, previa diffida ad eseguire i lavori di allaccio entro 60 giorni, sarà provveduto d'ufficio con spese a carico degli interessati.

### **CAPO III PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI**

#### **Art. 10 – Prescrizioni edilizie**

1. Le opere di canalizzazione interna, intendendosi per tali tutte quelle comunque insistenti sulla proprietà privata prima dell'immissione nel punto di allaccio alla pubblica fognatura, sono considerate opere edilizie e, quindi, soggette alla disciplina delle norme edilizie vigenti nel tempo, con particolare riferimento alla parte II, capo V, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

#### **Art. 11 – Immissioni nella fognatura comunale**

1. Le immissioni nella fognatura comunale potranno essere autorizzate solo nei punti appositamente predisposti dal comune.

2. A richiesta degli interessati potranno essere disposti nuovi punti di immissione con spese a totale carico dei richiedenti.

3. Per le nuove costruzioni, al fine di favorire la razionalizzazione dei programmati impianti di fognatura, sono comunque prescritti allacciamenti distinti delle acque bianche e delle acque nere.

4. La norma di cui al precedente comma troverà applicazione anche per gli allacciamenti di vecchi fabbricati quando sia possibile immettere gli scarichi nelle rispettive fognature bianche e nere.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

#### **Art. 12 – Condotture private interne**

1. Per la costruzione delle condutture private interne devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare agli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alla tubazione.

2. Il diametro della tubazione privata dovrà comunque essere sempre inferiore a quello della rete in cui si immette.

#### **Art. 13 – Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private**

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi.

2. Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

#### **Art. 14 – Riparazione dei condotti di allacciamento**

1. Le riparazioni delle tubazioni in suolo pubblico sono sempre eseguite dal comune, a proprie spese. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, emergesse che le rotture o ingombri sono stati causati da manomissioni, trascuratezza o trasgressioni ai regolamenti da parte degli utenti, troveranno applicazione le procedure per il rimborso di tutte le spese a carico dei responsabili, fatte salve le eventuali azioni penali.

#### **Art. 15 – Opere di allacciamento in sede stradale**

1. Nessuno, all'infuori del comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

2. Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile verranno sempre eseguite direttamente dal comune.

3. Solo in casi eccezionali i detti lavori potranno essere eseguiti direttamente dagli interessati sotto la stretta sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

#### **Art. 35 – Precarietà degli scarichi non immessi nella fognatura comunale**

1. Le speciali autorizzazioni di cui ai precedenti articoli del presente capo si intendono sempre precarie e revocabili in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell'autorità comunale.

2. Le stesse autorizzazioni cadranno di pieno diritto, appena verranno a cessare le condizioni che le determinano, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico che dovrà dai proprietari essere subito attuato.

#### **Art. 36 – Abolizione dei pozzi neri od assorbenti e delle cisterne**

1. Entro 60 giorni dall'allaccio alla fognatura comunale gli interessati dovranno provvedere, a loro cura e spese, all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri od assorbenti, nonché delle cisterne di acqua piovana e dei canali relativi.

2. Dopo la soppressione, sotto la vigilanza dell'ufficio comunale, dovrà essere assicurata una profonda disinfestazione.

### **CAPO VII QUOTA DI TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

#### **Art. 37 – Quota di tariffa dovuta per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilati**

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili ed assimilati, e` dovuta, per il servizio di fognatura e di depurazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, una quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, commisurata in forma fissa annuale per ogni unità immobiliare allacciata.

2. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata e` determinato in misura pari al volume di acqua fornita al singolo utente in base al contratto di fornitura. La tariffa per i servizi di fognatura e depurazione e` accertata e riscossa dal soggetto che gestisce il servizio acquedotto, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il corrispettivo relativo alla fornitura di acqua.

3. **Le tariffe relative sono fissate nel Regolamento della distribuzione dell'acqua ad uso potabile ed adeguate annualmente dall'organo esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.**

#### **Art. 38 – Quota di tariffa dovuta per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi**

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali e` dovuta una quota di tariffa determinata, in base alla normativa vigente, sulla base della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nella pubblica fognatura.

2. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla regione, della denuncia prevista dalle disposizioni vigenti nel tempo.

3. La quota di tariffa dovuta da ciascun utente viene liquidata sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate comunali, adottate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

### **CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 39 – Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

#### **Art. 40 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**CAPO VI**  
**SCARICHI NON IMMESSI NELLA FOGNATURA COMUNALE**

**Art. 29 – Smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo**

1. Per lo scarico dei liquami sul suolo e nel sottosuolo dovranno sempre essere rispettate le norme di cui al titolo III, capo III del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, in particolare, le norme dettate dagli artt. 29 e 30 del medesimo D.Lgs. e successive modificazioni.

**Art. 30 – Immissioni speciali**

1. Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura, il responsabile del servizio potrà autorizzare che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi atti allo scopo.

2. Detti impianti di depurazione sono mantenuti in perfetto stato di funzionamento e sono soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'autorità comunale la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche campioni e revocare l'autorizzazione ove risultassero non osservate o non efficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocimento alla pubblica igiene.

3. Per le ispezioni e controlli troverà applicazione la allegata tabella C).

**Art. 31 – Pozzi neri provvisori**

1. L'autorità comunale, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale e della competente autorità sanitaria, potrà autorizzare che, al servizio di nuovi edifici, sorgenti lungo vie o spazi pubblici in cui sia stata programmata la costruzione della fognatura, vengano posti in essere pozzi neri provvisori purché impermeabili in via assoluta.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00 euro.

**Art. 32 – Smaltimento provvisorio dei pluviali**

1. Per le nuove costruzioni in fregio a strade non fognate, né provvedute di colatore stradale e che non possono scaricare in corsi d'acqua prossimi, potrà, l'autorità comunale, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale e dell'autorità sanitaria competente, autorizzare che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse le acque lorde o lordabili, vengano disperse mediante regolari condutture sul circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia sistemato né già vincolato per altri scarichi, ed atto ad assorbire naturalmente i pluviali che vi defluiscono, e come tale sia mantenuto.

2. Questo suolo di disperdimento dovrà avere una superficie almeno pari a quella occupata dalle costruzioni e dai cortili dai quali le acque provengono, ed appartenere allo stesso proprietario, o, se di altro proprietario, essere da questi vincolato per tutto il tempo che occorrerà a tale servizio di assorbimento, con atto legale di concessione, trascritto all'ufficio ipotecario, col quale il concedente si impegna a mantenere, irrevocabilmente, la concessione stessa sino a quando il concessionario abbia provveduto a scaricare i pluviali in altro modo regolarmente.

**Art. 33 – Scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli**

1. Gli scarichi sul suolo adibito ad uso agricolo potranno essere consentiti solo su conforme parere dell'autorità sanitaria competente e dell'ufficio tecnico comunale e solo se gli impianti di trattamento siano ritenuti idonei per rendere le immissioni direttamente utili alla produzione agricola, ferma restando la disciplina dettata dall'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni.

**Art. 34 – Controllo degli scarichi non immessi nella fognatura comunale**

1. L'ufficio tecnico comunale dispone che, almeno una volta l'anno, gli scarichi non immessi nella fognatura comunale vengano controllati.

2. Il controllo deve risultare da apposito verbale con il quale dovranno essere fatte le eventuali prescrizioni per la corretta gestione dei medesimi nonché il termine per l'esecuzione dei lavori. Il verbale, con le relative prescrizioni, dovrà essere notificato all'interessato entro 15 giorni dall'avvenuto sopralluogo.

3. Nulla è dovuto dagli interessati se, al sopralluogo, non farà seguito la notifica delle prescrizioni di cui al precedente comma. Ove, invece, al sopralluogo farà seguito la notifica delle prescrizioni faranno carico agli interessati le spese di sopralluogo in applicazione della allegata tabella C).

**Art. 16 – Prescrizioni relative ai materiali**

1. Tutti i materiali impiegati per la costruzione delle fognature interne dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

**Art. 17 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi**

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme e prescrizioni:

a) per rete fognaria munita di impianto di depurazione:

a.1) ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 o, in relazione alle potenzialità dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per i soli parametri in essa riportati, ai valori/limite di emissione di cui alla tabella I (colonne 1-4) tabella II (colonne 5-8) tabella III (colonne 9-12). L'adozione di valori/limite di emissione diversi da quelli della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni può essere richiesta esclusivamente per una soltanto delle tre tabelle di cui al punto precedente e per i parametri COD, BOD5, solidi sospesi totali (TSS), N, P, tensioattivi totali, fenoli, solfiti, solfati, cloruri e idrocarburi totali solo se si rispettano i limiti di concentrazioni ed i rapporti indicati nella relativa colonna. Nel caso di scarico in Tabella I o Tabella II, il comune può imporre, a spese dell'utente l'installazione di un misuratore del volume del reflu direttamente scaricato ritenuto idoneo dal comune stesso;

a.2) qualora nello scarico siano presenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili, in sede di rilascio dell'autorizzazione sono fissati valori/limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti nell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99;

a.3) per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 e successive modificazioni e integrazioni, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono, altresì, la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella medesima tabella;

a.4) per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla commissione europea;

a.5) in relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, il comune potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture;

a.6) le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere, di norma, tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e recapitate nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi delle acque reflue domestiche;

b) per rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione:

b.1) gli scarichi di acque reflue industriali limitatamente a quelle assimilabili alle acque reflue domestiche, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica rete fognaria, ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, se già allacciati, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiore a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzato con le tradizionali pratiche d'uso delle fosse tipo Imhoff. Tutti gli scarichi delle acque reflue industriali devono comunque rispettare i limiti qualitativi dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99;

b.2) possono derogare da tale obbligo, su autorizzazione, gli insediamenti esistenti, di tipo residenziale da servizi e gli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, o sottoposti a ristrutturazione che non dispongano di spazio sufficiente per l'apposizione dei suddetti sistemi di trattamento nel rispetto delle norme tecniche delle distanze previste nel vigente regolamento edilizio comunale. La sussistenza di tale condizione dovrà essere certificata in sede di richiesta dell'autorizzazione allo scarico da un tecnico abilitato, mediante relazione di calcolo;

b.3) sono fatte salve le prescrizioni che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 per quelli a base non acquosa.

## **CAPO IV PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO**

### **Art. 18 – Domanda**

1. Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al comune, redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

### **Art. 19 – Documenti da allegare alla domanda**

1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:

- a) pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1 : 500;
  - b) pianta in scala 1 : 100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni, ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
  - c) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
  - d) disegni dettagliati in scala non minore di 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
  - e) relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione verranno fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:
    - area complessiva della proprietà;
    - area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
    - numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sotto-tetto se abitabile;
    - tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti di cui alla allegata tabella A);
    - caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi;
    - la fonte di approvvigionamento idrico.
2. Inoltre, alla domanda, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle somme di cui alla tab. A).

### **Art. 20 – Istruttoria della domanda**

1. L'ufficio tecnico comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e, acquisito anche il parere dell'autorità sanitaria competente adotterà il conseguente provvedimento.
2. L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.
3. L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

### **Art. 21 – Autorizzazione**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta la quietanza del tesoriere comunale relativa al versamento del diritto di allaccio di cui all'allegata tabella B).
2. Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:
  - a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
  - b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico.

## **CAPO V FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI – PLUVIALI**

### **Art. 22 – Scarico delle acque di rifiuto**

1. Le acque di rifiuto debbono venire raccolte e convogliate in tubi di materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, inattaccabile dalle materie che vi si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme.
2. Nei loro tratti verticali i tubi dovranno essere collocati in appositi cassonetti dalle pareti dei quali debbono restare distaccati, situati nei muri perimetrali interni ed esterni degli edifici, ed anche all'esterno nei cortili. Detti tubi di sezione costante, dovranno essere prolungati sopra il tetto o terrazzo per non meno rispettivamente di ml. 1,50 se esterni e 2,50 se interni e dovranno essere muniti di nitrìa o cappello di ventilazione e situati a distanza non minore di ml. 5 dalle finestre e più alti di esse.
3. Il comune potrà richiedere, in aggiunta agli sfiati di cui sopra, che, dalle condotte di scarico o dalla fogna stradale, parta una canna sussidiaria di aerazione di diametro non inferiore a mm. 80, e che salga sopra il tetto o terrazzo di ml. 1,50 o 2,50 come sopradetto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 250,00 euro.

### **Art. 23 – Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc.**

1. Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai ecc. dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente.
2. Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti per assicurare un efficace lavaggio.
3. L'immersione di ogni sifone non deve essere inferiore a cm. 3 e dovrà essere ispezionabile.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

### **Art. 24 – Aree e cortili privati**

1. Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

### **Art. 25 – Allacciamento dei pluviali**

1. Le condutture che raccolgono le acque di pioggia dai tetti e dai pluviali posti sulla pubblica via possono essere allacciati direttamente alla fogna stradale con o senza sifone, secondo quanto prescritto dall'ufficio tecnico comunale.
2. Il sifone è sempre prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano o vi sorgano abitazioni o terrazzi accessibili.
3. I pluviali dovranno avere un diametro interno non maggiore di cm. 12 ed il loro numero sarà in proporzione alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale.
4. Nei pluviali è vietato immettere altri liquidi all'infuori dell'acqua di pioggia.
5. Fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui ai precedenti commi non possono sporgere, neppure al disotto del piano stradale e fino alla profondità di ml. 1,50, dalla linea di confine con la proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.
6. Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'amministrazione comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese sostenute dal comune in base alla liquidazione dell'ufficio tecnico comunale.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

### **Art. 26 – Allaccio dei pluviali preesistenti**

1. Saranno a carico del comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura dei pluviali delle facciate prospicienti la via pubblica, se preesistenti alla fognatura stessa, servano esclusivamente allo scarico di acque pluviali e siano stati precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

### **Art. 27 – Scarichi sotterranei**

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.
2. A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.
3. Per effetto della richiesta fatta, incombe esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi derivano ai terzi nonchè al comune per rigurgiti o per altra causa.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

### **Art. 28 – Controlli alla fognatura interna**

1. Il comune può, a mezzo dei suoi incaricati, procedere d'ufficio a controlli della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento, anche sotto il profilo igienico, sia per accertare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali il progetto fu approvato.
2. Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarizzazione della canalizzazione, oppure non avesse avuto luogo per cause imputabili al proprietario, sono considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle successive con il conseguente pagamento dei diritti di sopralluogo di cui alla allegata tabella C).